

FOGLIO CONDIZIONI

ART. 1 - OGGETTO DELL'ATTIVITÀ

Il presente foglio condizioni disciplina la gestione di attività di mediazione linguistico - culturale e di insegnamento della lingua italiana rivolte ad alunni delle scuole ferraresi promosse dall'Ufficio Alunni Stranieri del Comune di Ferrara e le attività di mediazione linguistico culturale rivolte ai genitori che frequentano i servizi del Centro per le Famiglie per l'anno 2020, comunque residenti nel Comune di Ferrara.

Queste progettualità rivestono per il Comune di Ferrara un elevato valore sociale per gli obiettivi di inclusione sociale che realizza a favore dei minori e dei genitori stranieri che dispongono di limitate competenze nella comprensione e nella produzione della lingua italiana, perché nati al di fuori del territorio nazionale e solo di recente arrivati in Italia.

L'esperienza realizzata negli ultimi anni scolastici nei servizi educativi 0-6 e nelle scuole primarie e secondarie di 1° mostra come l'intervento tempestivo di mediatori nella fase di primo inserimento in classe dei bambini e l'organizzazione di corsi di italiano per gruppi di bambini non italofoni possono garantire loro una migliore riuscita scolastica e un più rapido percorso di integrazione nel gruppo classe e con i coetanei.

Analogamente gli interventi di mediazione linguistico culturale hanno un effetto positivo per i nuclei familiari che attraversano un periodo delicato, qual è la nascita di un figlio, e non conoscono sufficientemente la lingua italiana per usufruire con il successo degli interventi che il Centro per le Famiglie propone a sostegno dei genitori residenti a Ferrara.

L'oggetto delle attività riguarda nello specifico la realizzazione di:

A) interventi di mediazione linguistica e culturale da parte di persone opportunamente formate per svolgere questi interventi in ambito scolastico, quando disposti dall'Ufficio Alunni Stranieri su richiesta delle scuole frequentate da bambini che non conoscono l'italiano, oppure su richiesta del Centro per le famiglie quando impegnato in interventi di affiancamento e sostegno di genitori stranieri non italofoni;

B) corsi di insegnamento della lingua italiana tenuti da docenti specializzati nell'insegnamento della lingua italiana di base per allievi stranieri neo-arrivati in Italia e di perfezionamento della lingua italiana per alunni di origine straniera da più tempo residenti a Ferrara, affiancati da un contestuale percorso formativo per gli Insegnanti delle Scuole Statali;

C) la traduzione della modulistica scolastica e dei materiali informativi di servizio nelle lingue parlate dai genitori stranieri;

A) l'offerta riguardante gli interventi di mediazione linguistico-culturale dovrà prevedere un vasto repertorio di mediatori con esperienza maturata in ambito scolastico in grado di rispondere al bisogno delle scuole ferraresi; si ricordano a tale scopo, oltre alle lingue straniere scolastiche, le lingue di uso più frequente: russo, rumeno, arabo, ucraino, albanese, urdu, indi, cinese, tagalog

B) i corsi di insegnamento della lingua italiana per gli allievi stranieri e il percorso formativo per gli insegnanti dovranno avere carattere laboratoriale ed essere condotti da insegnanti specializzati e in possesso di titoli specifici quali la certificazione in didattica dell'italiano come L2 (DITALS I e II, CEDILS, DILS, CILS, ecc.), i master universitari di Italiano a Stranieri (ITALS), il diploma di specializzazione post-laurea di "Specialistica di didattica di italiano a stranieri" o le lauree in Glottodidattica, in Italiano per stranieri o in Lingua e cultura italiana

C) la traduzione di modulistica e materiali informativi scolastici riguarderà un numero contenuto di documenti ma dovrà essere garantita la traduzione, come per il servizio di mediazione linguistico-culturale, nelle lingue parlate più di frequente dalle famiglie degli alunni frequentanti le scuole ferraresi.

Nel periodo di durata del contratto, dal 1 gennaio al 31 dicembre 2020, la realizzazione delle attività previste dal progetto si prevede possano richiedere indicativamente **800/820 ore di mediazione linguistico-culturale**, circa **400/420 ore di insegnamento della lingua italiana**, un **percorso formativo per insegnanti** sul rinforzo delle competenze linguistiche disciplinari e **la traduzione** di un numero compreso **tra le 50 e le 80 cartelle**.

La realizzazione degli interventi di mediazione ed i corsi di italiano dovrà avvenire in forma flessibile, coordinata con gli insegnanti e gli operatori dei servizi comunali e tenendo conto dei bisogni e delle competenze dei singoli minori e delle loro famiglie.

Per la realizzazione delle attività di cui al presente foglio condizioni, il Comune di Ferrara mette a disposizione **30.000,00 Euro**, comprensivi di I.V.A.

ART. 2 – LUOGO DI ESECUZIONE E PERSONALE DEDICATO ALLA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ

L'affidatario ha il compito di definire il complesso della progettazione e di gestire le attività di cui sopra che realizza direttamente nonché di descrivere in modo ampio anche se indicativo, già nella fase di offerta del servizio le caratteristiche delle attività di mediazione linguistico culturale e dei corsi di insegnamento della lingua italiana.

Al fine di consentire la valutazione dell'effettiva perseguibilità delle finalità descritte al precedente art. 1, l'offerente - qualora non disponga di tutte le condizioni per realizzare in modo diretto l'intero complesso delle attività - dovrà allegare all'istanza di partecipazione un elenco di massima degli esecutori dei quali intende avvalersi, unitamente alla disponibilità dei medesimi a partecipare alla realizzazione del progetto, mettendo quindi a disposizione personale esperto e professionalmente preparato, oltre che garantire adeguata copertura assicurativa alle proprie attività.

L'affidatario dovrà individuare la figura di un responsabile dell'attività assegnata, con esperienza e profilo professionale adeguati, del quale dovrà essere fornito il curriculum in fase di candidatura dell'offerta. Tra gli altri sarà compito del responsabile delle attività interagire con il Gruppo Tecnico composto dagli operatori dell'Ufficio comunale Alunni Stranieri e da insegnanti referenti degli stranieri per i diversi ordini scolastici.

L'affidatario dovrà garantire che il personale impiegato nell'attività, anche per mezzo della rete degli esecutori, abbia esperienza e competenze adeguate per la realizzazione dei laboratori e a tal fine allegnerà all'offerta un congruo numero di curricula degli operatori individuati per la conduzione delle attività di mediazione linguistica-culturale e per l'insegnamento dell'italiano.

Il Comune e l'affidatario, in accordo tra loro, hanno la facoltà di inserire all'interno delle attività anche stagisti, volontari e/o personale che espleta il servizio civile, la cui attività è svolta in forma complementare, non sostitutiva, rispetto al personale fornito dall'affidatario.

Al fine di monitorare e consentire la verificare della ricaduta delle attività previste dal progetto, l'affidatario dovrà impegnarsi a realizzare nel corso dell'anno scolastico incontri periodici a cadenza trimestrale tra il responsabile delle attività e il Gruppo Tecnico. Con analoga periodicità l'affidatario dovrà redigere una relazione sull'andamento del progetto e una rendicontazione economica, sull'andamento della spesa.

ART: 3 - DURATA DELL’AFFIDAMENTO

Il rapporto contrattuale avrà durata di 12 mesi con decorrenza presumibilmente da gennaio 2020 a dicembre 2020; a tale data s'intende cessato senza bisogno di alcuna disdetta di una delle parti.

Perdurando le condizioni che hanno determinato il presente progetto e qualora il servizio sia stato svolto in maniera pienamente soddisfacente, accertato il pubblico interesse e la convenienza alla ripetizione del servizio, verificate le compatibilità di bilancio, il Comune di Ferrara si riserva la facoltà di procedere alla ripetizione del servizio, ai sensi dell'art.63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, agli stessi patti e condizioni, per l'anno successivo alla stipulazione del contratto iniziale e quindi relativamente al periodo da gennaio a dicembre 2021.

In tal caso, ricorrendo i suddetti presupposti, svolte le opportune verifiche e presi i debiti accordi, l'affidamento del servizio avverrà mediante comunicazione da inviare all'aggiudicatario entro e non oltre il 30 novembre 2020.

Ai sensi dell'art. 106 comma 12, la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ART: 4 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L'Amministrazione aggiudicatrice è rappresentata, quale responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016, dal Direttore dell'Istituzione Dott. Mauro Vecchi.

Art. 5 – UTILIZZO DEI RISULTATI DELLA PRESTAZIONE

L'aggiudicatario si impegna a mantenere segrete tutte le informazioni ed i dati di cui venga a conoscenza nel corso della prestazione e a non effettuare alcuna pubblicazione o altra divulgazione di tali informazioni e dati, né di quanto abbia costituito oggetto della prestazione senza aver preventivamente sottoposto i testi relativi al Committente e averne ottenuto il consenso scritto.

ART. 6 - TRATTAMENTO DEI LAVORATORI DIPENDENTI

L'Impresa aggiudicataria si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e dei soci lavoratori condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi territoriali.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi fino alla loro sostituzione.

Il servizio dovrà essere svolto da personale correttamente inquadrato nel profilo professionale adeguato previsto dal CCNL di appartenenza.

L'Impresa aggiudicataria è tenuta inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed infortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale.

La Ditta affidataria esonera pertanto fin da ora l'Amministrazione Comunale, da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dal mancato rispetto di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale del personale addetto alle prestazioni di cui sopra e, comunque, da qualsiasi violazione o errata applicazione della normativa surrichiamata.

Sono a carico dell'affidatario tutti gli oneri derivanti dall'applicazione delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo n.81/2008.

Questo Ente potrà richiedere all'Impresa aggiudicataria in qualsiasi momento l'esibizione della documentazione contabile e contributiva al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del CCNL e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa.

ART. 7 CLAUSOLA SOCIALE DI PRIORITARIO ASSORBIMENTO DI PERSONALE DEL PRECEDENTE APPALTATORE

Qualora a seguito della presente procedura di gara si verificasse un cambio di gestione dell'appalto, l'appaltatore subentrante dovrà prioritariamente assumere, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti, quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante. Detta clausola dovrà essere sottoscritta in sede di produzione di offerta economica per la procedura d'appalto in oggetto, in applicazione dell'art. 100, comma 2, del D.lgs. 50/2016. La stazione appaltante sarà estranea dalla concreta applicazione della clausola in oggetto e non provvederà al rilascio di valutazioni e certificazioni preordinate all'applicazione della presente clausola. Le valutazioni necessarie alla concreta applicazione sono di esclusiva competenza dell'appaltatore subentrante.

ART. 8 - DIRITTO DI SCIOPERO

Nulla è dovuto alla Ditta aggiudicataria per le mancate prestazioni, qualunque ne sia il motivo.

In caso di sciopero dei propri dipendenti l'impresa aggiudicataria dovrà rispettare e far rispettare dai propri dipendenti le disposizioni di cui alla Legge 146/1990 sull'esercizio del diritto di sciopero e dovrà darne comunicazione al Servizio comunale competente nei termini previsti dalla legge.

Art. 9 - RESPONSABILITÀ E ONERI DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario si obbliga a sollevare il Committente da qualunque pretesa, azione, o quant'altro possa derivare da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi.

Le spese che il Committente dovesse sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti dell'aggiudicatario nei suoi confronti ed in ogni caso da queste rimborsate.

L'aggiudicatario è sempre responsabile, sia verso il Committente che verso terzi, dell'esecuzione di tutti i servizi assunti. Esso è pure responsabile dell'operato e del contegno degli operatori e degli eventuali danni che dal personale o dai mezzi potessero derivare al Committente o a terzi.

Sono a totale carico dell'aggiudicatario tutti i mezzi d'opera necessari per l'esecuzione del Servizio.

ART. 10 – CAUZIONE DEFINITIVA

La Ditta Aggiudicataria dovrà, alla stipula del contratto ed a garanzia degli obblighi assunti, prestare cauzione definitiva stabilita nella misura del 10% dell'importo contrattuale, per la durata e secondo le modalità previste dal D. lgs. 50/2016 e s.m.i..

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento. La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

ART. 11 - AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Dopo che il contratto è divenuto efficace, viene dato avvio all'esecuzione della prestazione.

Il responsabile del procedimento può autorizzare, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del d.lgs. 50/2016, l'esecuzione anticipata della prestazione dopo che l'aggiudicazione definitiva sia divenuta efficace, nel caso in cui, i servizi oggetto del presente appalto debbano essere immediatamente consegnati in corrispondenza dell'avvio dell'anno scolastico 2016/2017. In tal caso, il responsabile del procedimento autorizza l'esecuzione anticipata del contratto attraverso apposito provvedimento che indica in concreto i motivi che giustificano l'esecuzione anticipata.

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

ART. 12 - VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE ALL’AFFIDAMENTO

La stazione appaltante può disporre variazioni al contratto, senza una nuova procedura di affidamento, a norma dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Nel caso in cui la variazione superi tale limite, la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'esecutore.

In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il responsabile

dell'esecuzione abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

ART. 13 - CESSIONE DEL CREDITO

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità di cui all'art.106, comma 13 del D.Lgs.50/2016.

ART. 14 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art.105, comma 1, del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. è vietata la cessione anche parziale del contratto da parte dell'Appaltatore fatto salvo quanto previsto dall'art.106, comma 1 lett. d) punto 2 del D.Lgs.50/2016.

ART. 15 – DIVIETO DI SUBAPPALTO

Si dispone il divieto del subappalto, a pena di nullità e di risoluzione di diritto del contratto. Tale previsione trova il suo fondamento sia nella tipologia di servizi oggetto del presente capitolato sia nei suoi fruitori finali. Le prestazioni richieste, infatti, si collocano in un contesto organizzativo improntato al percorso educativo di utenti, nel quale l'unitarietà dell'affidamento costituisce un valore aggiunto in termini gestionali e di efficacia erogativa del servizio. In considerazione della tipologia di utenza, l'elemento fiduciario tra committente e appaltatore assume una rilevanza dirimente per la tutela dell'interesse positivo della stazione appaltante al conseguimento degli specifici servizi.

ART. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fatti salvi i casi di risoluzione previsti dall'art.108, comma 2, del D.Lgs.50/2016, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, nei casi previsti all'art. 108, comma 1 del D.Lgs.50/2016.

L'Istituzione si riserva la facoltà di procedere in qualsiasi momento alla risoluzione del contratto in caso di gravi e reiterate inadempienze rispetto agli impegni assunti o per persistenti inosservanze delle indicazioni organizzative date dalla Direzione o perdurante inadeguatezza del personale della ditta procedendo nei confronti della stessa alla determinazione dei danni eventualmente sofferti e rivalendosi con l'incameramento della cauzione e, se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento completo dei danni subiti.

Le inadempienze dell'appaltatore devono essere contestate per iscritto dall'Ente committente con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione e daranno luogo alla risoluzione contrattuale in caso di persistente inottemperanza nel termine stabilito.

L'Istituzione avrà la facoltà di risolvere il contratto con tutte le conseguenze che tale risoluzione comporta, sia di legge, sia previste dalle disposizioni del presente capitolato, anche nelle seguenti ipotesi:

1. In caso di inadempienze dell'appaltatore tali da rendere insoddisfacente il servizio in funzione dei particolari scopi cui è destinato;
2. Mancato rispetto del progetto di offerta presentato in sede di gara;
3. In caso di apertura di una procedura di fallimento a carico dell'appaltatore;
4. In caso di cessione dell'attività ad altri;
5. Per interruzione non motivata del servizio;
6. Per inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente, mancata applicazione dei contratti collettivi, ritardi reiterati dei pagamenti delle spettanze al personale dipendente;

7. Per inadempienze reiterate lievi, nel corso del medesimo anno scolastico, per più di tre volte, che l'Istituzione giudicherà non più sanzionabili tramite penali; Nell'eventualità di inadempienze tali da determinare la risoluzione del contratto, l'Istituzione si riserva il diritto di proseguire il servizio in danno dell'Impresa aggiudicataria, sino al termine della scadenza del contratto o comunque per il tempo necessario all'individuazione del soggetto subentrante, fatto salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento dei danni. Quindi, anche in caso di risoluzione anticipata del contratto, la ditta è tenuta a garantire, nel rispetto di tutti gli obblighi, la continuità del servizio sino all'individuazione di un nuovo soggetto gestore dello stesso.

Esecuzione del servizio in danno dell'appaltatore

1. Indipendentemente da quanto previsto in tema di risoluzione del contratto, qualora l'impresa appaltatrice ometta di eseguire, in tutto o in parte, i servizi di cui al presente appalto, il Comune di Ferrara potrà ordinare ad altra impresa, previa comunicazione all'Appaltatore, l'esecuzione totale o parziale dei servizi omessi dallo stesso, addebitando i relativi costi e i danni eventualmente derivati all'Amministrazione.

2. Per i costi sostenuti e per la rifusione dei danni il Comune di Ferrara che provvede alla liquidazione delle fatture, potrà rivalersi, mediante trattenuta, sugli eventuali crediti dell'Appaltatore ovvero, in mancanza, sulla garanzia fidejussoria, che dovrà in tal caso essere immediatamente reintegrata.

Art. 17 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'aggiudicatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

In specifico l'aggiudicatario dovrà indicare, uno o più conti correnti bancari e postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, a tutta la gestione contrattuale. Tutti i movimenti finanziari relativi al servizio oggetto dell'appalto dovranno essere registrati sui conti correnti dedicati sopraccitati e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. Dovranno inoltre essere comunicati le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui suddetti c/c.

Qualora l'aggiudicatario non assolva agli obblighi previsti dall'articolo 3 della L. 135/2010 come specificati nei precedenti commi il presente contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi del comma o del citato articolo 3.

La clausola riportante gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari dovrà essere inserita in tutti i contratti sottoscritti dall'appaltatore con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio di gestione del sistema informativo di cui al presente capitolato ed il comune potrà verificare in ogni momento l'adempimento. L'appaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla l. 136/2010, dovrà procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Comune e la prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

ART. 18 – SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il RUP ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione. Di tale sospensione saranno fornite le ragioni. Si applica in materia, per quanto compatibile, l'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016.

La sospensione della prestazione potrà essere ordinata per:

- a) cause di forza maggiore;
- b) altre circostanze speciali che impediscano l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione e comunque in applicazione dell'art. 107 del dlgs 50/2016.

Il RUP, con l'intervento dell'Appaltatore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione; non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto.

Nel verbale di ripresa il RUP indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

ART. 19 – RECESSO

Fermo restando quanto previsto dagli artt.88 – comma 4-ter e 92 comma 4, del D.Lgs. 6 settembre 2011 n.159, l'Istituzione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art.109 del D.Lgs. 50/2016 e smi.

Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata RR. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 (venti) giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

ART. 20 - VERIFICA DI CONFORMITÀ: ISPEZIONI E CONTROLLI

L'Amministrazione si riserva, con preavviso di almeno 2 (due) giorni, di realizzare visite ispettive per verificare il buon andamento della gestione.

ART. 21 – CONTESTAZIONI E PENALITÀ

Ove il Comune riscontrasse inadempienze degli obblighi assunti ovvero violazioni delle disposizioni contenute nel presente capitolato, provvederà alla formale contestazione per iscritto (diffida) con descrizione analitica e motivata delle contestazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate, mediante lettera raccomandata A.R. o tramite PEC indirizzata al legale rappresentante della Ditta Appaltatrice. In ogni caso, le comunicazioni e le eventuali contestazioni di inadempienza relative al servizio fatte dal Comune al coordinatore referente dell'Ente gestore si intendono come presentate direttamente allo stesso.

Questa potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della contestazione o comunque entro il termine stabilito nella diffida.

Nel caso in cui le giustificazioni eventualmente addotte dall'affidatario, che dovranno comunque pervenire al Comune entro il termine stabilito nella diffida, non fossero ritenute soddisfacenti dall'amministrazione, si procederà all'applicazione delle seguenti penalità:

- in caso di inadempienza totale o parziale nell'esecuzione degli obblighi contrattuali assunti o per violazione di norme di legge, verrà applicata una penale rapportata, in ragione delle loro gravità, all'importo delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, fino al massimo del 30% del corrispettivo mensile.

Gli importi addebitati a titolo di penale o per il risarcimento di danni e spese saranno recuperate mediante trattenuta sulle fatture in fase di liquidazione.

La Stazione appaltante, comunque, ai sensi dell'art. 1382 cod. civ. si riserva il diritto di chiedere il risarcimento degli ulteriori danni.

Le inosservanze più gravi potranno comportare la risoluzione contrattuale. In caso di inadempienze particolarmente gravi, tali da compromettere la funzionalità degli interventi, di non ottemperanza al complesso degli impegni assunti, di verificata e reiterata inadeguatezza degli operatori impiegati, relativamente alle mansioni previste dalle rispettive qualifiche professionali, il responsabile competente procederà a diffidare l'aggiudicataria ad adempiere entro congruo termine, dichiarando che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intenderà risolto.

ART. 22 – CAUZIONE DEFINITIVA

La Ditta Aggiudicataria dovrà, alla stipula del contratto ed a garanzia degli obblighi assunti, prestare cauzione definitiva stabilita nella misura del 10% dell'importo contrattuale, per la durata e secondo le modalità previste dal D. lgs. 50/2016 e s.m.i..

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento. La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

Art. 23 - FATTURAZIONE

A fronte delle prestazioni di cui all'art. 1 verrà erogato il corrispettivo risultante dal ribasso presentato rispetto a quanto posto a base di gara. l'appaltatore s'intende compensato di suo qualsiasi avere o pretendere dal committente per i servizi in argomento, senza alcun diritto a nuovi e maggiori compensi, essendo soddisfatto in tutto dal committente con il pagamento.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato dall'Amministrazione in favore del Fornitore sulla base della fattura emessa da quest'ultimo, conformemente alle modalità previste dalla normativa anche secondaria vigente in materia nonché dal contratto.

Fatta salva l'attestazione della regolarità della prestazione in termini di quantità e qualità rispetto alle prescrizioni oggetto del contratto e la verifica della correttezza contributiva (DURC) da parte del Com I pagamenti sono effettuati mediante bonifico bancario a 30 gg. data ricevimento fattura elettronica, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 9 Novembre 2012 n. 192.

L'importo delle predette fatture sarà pagato dall'Amministrazione esclusivamente sul conto corrente bancario o postale specificatamente dedicato alle commesse pubbliche (Legge 13 Agosto 2010 n. 136), previa verifica della correttezza delle prestazioni effettuate dall'appaltatore e del DURC. In caso di DURC irregolare trovano applicazione le disposizioni di cui all'art.30 co.5 del D.Lgs. n.50/2016.

Nel caso di contestazione da parte del Committente per difformità nell'esecuzione del Servizio da quanto previsto nel presente capitolato, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere dalla definizione della pendenza.

In caso di fatture contestate, l'Amministrazione sarà libera da qualsiasi rivendicazione economica da parte dell'aggiudicatario. Le fatture contestate saranno liquidate solo alla risoluzione dell'arbitrio, conformemente ai tempi e alle modalità previste dal presente articolo.

Le fatture elettroniche, redatte secondo le norme fiscali in vigore saranno intestate a Istituzione dei Servizi Educativi, Scolastici e per le Famiglie del Comune di Ferrara, Via Guido d'Arezzo, 2 44121 Ferrara e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN. Ogni fattura dovrà contenere gli elementi identificativi della prestazione. In caso di aggiudicazione in capo ad un Raggruppamento Temporaneo d'Impresa, le fatture dovranno essere emesse dalla mandataria.

Il gestore non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

Art. 24 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'aggiudicatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

In specifico l'aggiudicatario dovrà indicare, uno o più conti correnti bancari e postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, a tutta la gestione contrattuale. Tutti i movimenti finanziari relativi al servizio oggetto dell'appalto dovranno essere registrati sui conti correnti dedicati sopraccitati e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. Dovranno inoltre essere comunicati le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui suddetti c/c.

Qualora l'aggiudicatario non assolva agli obblighi previsti dall'articolo 3 della L. 135/2010 come specificati nei precedenti commi il presente contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi del comma o del citato articolo 3.

La clausola riportante gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari dovrà essere inserita in tutti i contratti sottoscritti dall'appaltatore con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio di gestione del sistema informativo di cui al presente capitolato ed il comune potrà verificare in ogni momento l'adempimento. L'appaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla l. 136/2010, dovrà procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Comune e la prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

ART. 25 – RESPONSABILITÀ PER DANNI

Per l'attività dovrà essere prevista un'adeguata copertura assicurativa relativa alla natura ed ai rischi della medesima, da produrre alla valutazione dell'Amministrazione Comunale preliminarmente all'adozione degli atti di affidamento.

ART. 26 - RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI (D.LGS. 81/08)

La Ditta aggiudicataria deve operare nell'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori.

Per quanto concerne la valutazione dei rischi da interferenza, di cui al comma 3-ter, art. 26 del D. Lgs. 81/2008, conseguenti allo svolgimento delle attività previste nelle diverse sedi scolastiche, si ritiene che per la natura delle prestazioni e le caratteristiche dei luoghi, gli eventuali rischi presenti siano superabili con misure di carattere

organizzativo.

Resta inteso che la ditta affidataria rimane pienamente ed integralmente responsabile per i rischi connessi agli oneri della sicurezza relativi alla propria attività (oneri aziendali).

Art. 27 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Comune di Ferrara è titolare del trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs 196/2003.

La Ditta con la sottoscrizione del contratto assume il ruolo di Responsabile del trattamento di dati personali e sensibili e si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali oltre che alle disposizioni vigenti in materia di tutela della riservatezza. La Ditta si obbliga a trattare i dati di cui entra legittimamente in possesso, per i soli fini dedotti dal contratto e limitatamente al periodo contrattuale, esclusa ogni altra finalità.

Il Comune di Ferrara è titolare del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016.

La Ditta con la sottoscrizione del contratto assume il ruolo di Responsabile del trattamento di dati personali e sensibili e si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali oltre che alle disposizioni vigenti in materia di tutela della riservatezza. La Ditta si obbliga a trattare i dati di cui entra legittimamente in possesso, per i soli fini dedotti dal contratto e limitatamente al periodo contrattuale, esclusa ogni altra finalità.

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, dal Comune di Ferrara, ai sensi del GDPR (general data protection regulation) 2016/679 e del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente nell'ambito della gara, regolata dal presente Capitolato e dal Disciplinare. In relazione ai suddetti dati l'interessato può esercitare i diritti previsti dall'art. 13 del citato Regolamento.

L'appaltatore è tenuta al rispetto delle norme che regolano la riservatezza dei dati personali, in osservanza al Regolamento UE 679/16. La finalità del trattamento è "la gestione di attività di mediazione linguistico-culturale e di insegnamento della lingua italiana – ANNO 2020"

Ogni trattamento di dati personali e dati sensibili deve avvenire, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 679/16 e nel primario rispetto dei principi di ordine generale. In particolare, per ciascun trattamento di propria competenza, il Responsabile esterno del trattamento deve fare in modo che siano sempre rispettati i seguenti presupposti:

a) i dati devono essere trattati:

- secondo il principio di liceità;

- secondo il principio fondamentale di correttezza, il quale deve ispirare chiunque tratti qualcosa che appartiene alla sfera altrui;

b) dati devono, inoltre, essere:

- trattati soltanto in relazione all'attività che viene svolta con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;
- conservati per un periodo non superiore a quello necessario per gli scopi del trattamento;

L'appaltatore deve sottoporre il personale impiegato ai corsi previsti dalla sopracitata normativa e deve formalmente incaricare lo stesso del trattamento dei dati personali relativi agli utenti con cui vengono a contatto; non potrà comunicare a terzi i dati in suo possesso; dovrà adottare misure adeguate e idonee atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso secondo quanto previsto dalla normativa ed, in particolare:

- a) deve gestire il sistema informatico, nel quale risiedono i dati forniti dal Titolare attenendosi anche alle disposizioni del Titolare del trattamento in tema di sicurezza;
- b) deve predisporre ed aggiornare un sistema di sicurezza informatico idoneo a rispettare le prescrizioni del Regolamento UE 679/16, adeguandolo anche alle eventuali future norme in materia di sicurezza.

L'appaltatore si impegna a non utilizzare in alcun caso le notizie e le informazioni di cui i suoi operatori siano venuti in possesso nell'ambito dell'attività prestata. L'appaltatore dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DATI. Il Responsabile esterno del trattamento è a conoscenza del fatto che per la violazione delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali sono previste sanzioni amministrative e penali (artt. 83 e 84 del Regolamento UE 679/16).

Si precisa che i dati personali dell'aggiudicatario saranno conservati nelle banche dati dell'Ente quale titolare del trattamento, per il quale si assicura il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, della dignità personale e della riservatezza, nonché la custodia e protezione da perdita, distruzione ed accessi non autorizzati.

ART. 28 - POLITICA INTEGRATA QUALITA' – AMBIENTE - SOSTENIBILITA' EVENTI DEL COMUNE DI FERRARA

La Ditta che risulterà aggiudicataria sarà tenuta a conoscere ed osservare i contenuti della Politica Integrata Qualità-Ambiente-Sostenibilità Eventi del Comune di Ferrara (P.G. n. 18116 del 21/03/2016) di cui prenderà visione con la sottoscrizione del contratto.

La Ditta si impegna inoltre ad informare i propri dipendenti del contenuto della Politica Integrata del Comune di Ferrara ed a distribuirne copia al proprio interno.

L'Istituzione porterà a conoscenza dell'Aggiudicatario, con opportuni mezzi, tutte le deliberazioni, ordinanze, provvedimenti che comportino variazioni della situazione iniziale. Nell'ambito dell'esecuzione di servizio in oggetto, la Ditta si conforma inoltre alle principali norme di legislazione in materia di qualità, ambiente e sostenibilità eventi.

Art. 29 – SPESE CONTRATTUALI

Le spese contrattuali, comprensive dell'imposta di bollo se dovuta, sono a carico dell'aggiudicatario. Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. 131/1986.

ART. 30 - FORO COMPETENTE - CONTROVERSIE

Ove dovessero insorgere controversie di natura tecnica, amministrativa o giuridica tra Istituzione e Ditta in ordine all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione e decadenza del presente contratto, l'affidatario non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto all'Istituzione, in attesa che vengano assunte, di comune accordo, le decisioni in ordine alla prosecuzione dello svolgimento dell'affidamento.

Ove detto accordo non dovesse essere raggiunto, ciascuna delle parti avrà facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria.

Il Tribunale di Ferrara è il foro competente per la risoluzione di eventuali controversie non diversamente componibili secondo lo spirito del presente comma.

Art. 31 - COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici (ad esclusione dei chiarimenti) si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti. Ai sensi dell'art. 79, comma 5-bis, del Codice e dell'art. 6 del d.lgs. n. 82/2005, in caso di indicazione di indirizzo PEC le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva /o principale attraverso PEC. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o del numero di fax o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio, diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

Art. 32 - NORMA DI RINVIO

L'aggiudicatario accetta tutte le clausole riportate, nessuna esclusa od eccettuata.

Per quanto non previsto dal presente foglio condizioni, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici, in particolare le disposizioni legislative contenute nel Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Ferrara e tutta la rimanente normativa esistente in materia che, anche se non espressamente citata, si intende qui integralmente richiamata

RELAZIONE PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA NRGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI MEDIAZIONE LINGUISTICO CULTURALE E DI INSEGNAMENTO DELLA LINGUA ITALIANA PER L’ANNO 2020.

Il presente documento redatto ai sensi dell’art 23 comma 15 del d.lgs. 50/2016 è composto da:

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA DEL CONTESTO IN CUI È INSERITO IL SERVIZIO DA AFFIDARE

INDICAZIONI IN MERITO ALLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA DI CUI ALL’ART. 26 D. LGS. 81/2008

CALCOLO DEGLI IMPORTI PER L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO

PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI NECESSARI PER L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE,

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA DEL CONTESTO IN CUI È INSERITO IL SERVIZIO DA AFFIDARE:

Da oltre dieci anni a questa parte sono attivati servizi e progetti volti a favorire l'integrazione scolastica degli alunni stranieri, riservando particolare attenzione alle situazioni di disagio e svantaggio. Ciò avviene attraverso l’attivazione di percorsi di accoglienza in ambito scolastico affidati ai **mediatori interculturali** (per singole situazioni) e attraverso **laboratori di italiano come seconda lingua (L2)** (per gruppi di alunni stranieri neo arrivati di diversa provenienza), nonché percorsi di informazione-formazione per insegnanti, famiglie e operatori.

Le attività sono interamente finanziate con risorse del Piano di Zona e sono programmate e svolte in stretto collegamento con le Autonomie Scolastiche Statali, facendo prevalentemente ricorso a personale specializzato oltre che a **volontari stranieri in servizio civile** di cui da anni l'Ufficio cura formazione e inserimento nelle scuole cittadine.

L'Ufficio Alunni Stranieri promuove e collabora attivamente alla realizzazione della **Scuola Estiva di italiano**, della **Scuola dell’Incontro**, del **Corso di italiano per madri straniere con bambini piccoli** del Centro comunale Elefante Blu e di corsi di prossimità rivolti alle madri straniere degli allievi delle scuole primarie che desiderano apprendere la lingua italiana. altre proposte per le famiglie straniere.

Svolge inoltre **attività di formazione, consulenza e documentazione** su contenuti, metodologie, progetti di educazione interculturale, strategie di accoglienza, rivolte al personale dei servizi educativi comunali e agli insegnanti dei diversi ordini di scuola.

Accanto a queste attività, l'Ufficio collabora alla promozione di momenti formativi, tavoli di lavoro su temi relativi a minori di origine straniera con particolare attenzione agli adolescenti, e ad azioni a favore dei minori stranieri anche in ambito extrascolastico, lavoro che ha portato alla sottoscrizione di un apposito **Protocollo d’Intesa** tra tutte le istituzioni e i servizi cittadini coinvolti nelle procedure di accoglienza degli alunni stranieri all’interno delle scuole cittadine.

INDICAZIONI IN MERITO ALLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA DI CUI ALL'ART. 26 D. LGS. 81/2008

Effettuata la verifica relativa agli obblighi di cui all'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, in considerazione della natura del servizio oggetto della presente gara, non sussiste la necessità di procedere alla predisposizione del DUVRI e di indicare la relativa stima dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta. Per quanto concerne la valutazione dei rischi da interferenza, di cui al comma 3-ter, art. 26 del D. Lgs. 81/2008, conseguenti allo svolgimento delle attività previste nelle diverse sedi scolastiche, si ritiene che per la natura delle prestazioni e le caratteristiche dei luoghi, gli eventuali rischi presenti siano superabili con misure di carattere organizzativo.

Resta inteso che l'aggiudicatario rimane pienamente ed integralmente responsabile per i rischi connessi agli oneri della sicurezza relativi alla propria attività (oneri aziendali)

CALCOLO DEGLI IMPORTI PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO

L'importo presunto posto a base delle procedura negoziata per il periodo contrattuale di anni uno, con decorrenza presumibilmente dal 01/01/2020 e termine al 31/12/2020, oltre ad eventuale rinnovo per l'anno 2021, è stimato in complessivi € 28.571,43 oltre iva al 5% **annui**, ed è stato determinato confrontando i costi che l'Amministrazione ha sostenuto nelle precedenti annualità per l'affidamento esterno di parte delle attività in oggetto, oltre che del livello professionale degli operatori richiesti, tenuto conto della media dei costi negli ultimi tre anni e in considerazione anche delle risorse che l'Istituzione mette a disposizione in termini di personale, di coordinamento e amministrativo.

Il costo orario della manodopera è pari al 85% del predetto importo base d'asta, calcolati sulla base dei CCNL vigenti e applicabili, alla data di stipulazione del contratto, per le lavoratrici e i lavoratori delle Cooperative del Settore sociosanitario – assistenziale - educativo – Cooperative Sociali di Ferrara

Le spese per l'acquisto di materiali di consumo da utilizzare nella realizzazione delle attività sono stimate pari al 3%

Le spese organizzative/segreteria/sostituzioni/formazione sono stimate pari al 12%

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE,

E' stato redatto CSA comprendente le specifiche tecniche e DISCIPLINARE DI GARA (cd. LETTERA INVITO) comprendente l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa e conseguentemente, oltre ai criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara, l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale